INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 1

Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella della benzina senza piombo. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, e' consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi/art-1-riduzione-delle-aliquote-delle-accise-sui-prodotti-petroliferi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it